Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° | **ROMA - Venerdì, 7 dicembre 1928 - ANNO VII** | **Numero 285**

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARI

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma.

(520)

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba.

(521)

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni 5 % create pei lavori di sistemazione del Tevere.

(522)

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco delle 14050 cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 novembre 1928, da rimborsarsi dal 1° gennaio 1929.

(523)

Tessitura Lenot, in Torino: Elenco delle obbligazioni di emissione 1920 sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 novembre 1928.

Città di Savona: Elenco delle obbligazioni dei prestiti municipali sorteggiate il 26 novembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società idroelettrica di Villeneuve e di Borgofranco, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 29 novembre 1928.

Società elettrica del Valdarno, in Firenze: Elenco delle obbligazioni dell'ex Società toscana per imprese elettriche, in Firenze, sorteggiate il 1° dicembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni del prestito per l'esercizio della darsena sul canale di Burana sorteggiate il 30 novembre 1928.

Società anonima Acquedotto De Ferrari-Galliera, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Unione esercizi elettrici, in Milano: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 1° ottobre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra italiana d'arte grafica » in Milano.

Con decreto 18 ottobre 1928-VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre detto anno al registro n. 12 Finanze, foglio n. 81, la Scuola del Libro di Milano e l'Istituzione Aldo Manuzio sono state autorizzate a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra italiana d'arte grafica, che avrà luogo a Milano nella primavera del 1929.

(510)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra d'arte » in Udine.

Con decreto 31 ottobre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1928-VII, al registro n. 12 Finanze, foglio n. 222, il Sindacato provinciale di belle arti di Udine è stato autorizzato a promuovere in quella città a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra d'arte.

(511)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3101.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2605.

Approvazione della convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il trattamento di riposo a favore del personale di servizio dipendente dalle Regie scuole per industrie artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 56 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187, che approva le norme generali per l'insegnamento industriale e commerciale;

Visto l'art. 134 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, che approva il passaggio delle scuole per industrie artistiche dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di disciplinare il trattamento di riposo del personale di servizio delle scuole predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione fra il Governo e l'Amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per il trattamento di riposo del personale di servizio delle Regie scuole per industrie artistiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 21. — SIROVICH.

Convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il trattamento di riposo a favore del personale di servizio dipendente dalle Regie scuole per industrie artistiche.

Art. 1.

Il personale di servizio dipendente dalle Regie scuole per industrie artistiche sarà iscritto a cura della scuola alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il contributo sarà versato in rate trimestrali posticipate in ragione del 10 per cento dello stipendio o paga, tenuto conto anche degli assegni ed indennità che non abbiano carattere straordinario o di rimborso di spese, e sarà per metà a carico del Ministero e per metà a carico della scuola.

La Cassa terrà in evidenza in apposito fondo così i contributi di cui al primo comma, come le pensioni e gli assegni liquidati a norma della presente convenzione. Nei casi preveduti dagli articoli 4 e 12, dai contributi del 10 per cento versati per l'inscritto sarà separata la quota per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e la eccedenza sarà accreditata a ciascun assicurato nella forma di versamenti facoltativi e nel ruolo dei contributi riservati.

Nei successivi articoli si intenderanno sotto la denominazione di « stipendi » tutti gli emolumenti sopraindicati che danno luogo a versamento del contributo e sotto la denominazione di « fondo speciale » il fondo di previdenza di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'obbligo di versamento del contributo nella misura del 10 per cento degli stipendi si intende decorrere dal 1° luglio 1908, o dalla data di assunzione in servizio se posteriore; per i versamenti che fossero fatti con ritardo si dovrà aggiungere l'interesse di mora del 6 per cento dalla data di decorrenza del contributo alla data di effettivo versamento.

Il versamento del contributo di cui all'art. 1 per la parte a carico delle scuole deve essere fatto dalle stesse alla Cassa nazionale a periodi trimestrali posticipati indicando le variazioni verificatesi durante il trimestre così nel personale come nella misura degli stipendi.

La parte di contributo a carico del Ministero della pubblica istruzione sarà da questo versata alla Cassa nel mese di luglio di ciascun anno in cifra unica per l'intero anno solare e calcolata sulla base degli stipendi liquidati al personale durante l'anno precedente; le eventuali variazioni in aumento o diminuzione, che dovessero risultare alla fine di ciascun anno, saranno regolarizzate nel versamento dell'anno successivo.

Art. 3.

La riserva matematica per i contributi versati in dipendenza dei Regi decreti 22 marzo 1908, n. 187, e 22 giugno

1913, n. 1014, comprendente il periodo dal 1° luglio 1908 al 30 marzo 1922 e registrati tanto nell'assicurazione facoltativa quanto eventualmente nell'assicurazione obbligatoria, sarà riferita alla data del 1° aprile 1922 e considerata come versamento per riscatto di tanti anni di servizio anteriori a tale data, quanti risultano dal calcolo di cui al capoverso seguente.

Il capitale di riscatto si calcola sulla base del 10 per cento dello stipendio corrisposto al 1° aprile 1922 ragguagliato ad anno e per ogni anno da riscattare aumentato degli interessi composti al tasso del 4.50 per cento.

Oltre al capitale risultante dal calcolo indicato nel primo comma, il Ministero e le scuole hanno facoltà di aggiungere ulteriori versamenti perchè a favore di determinato personale sia aumentato il periodo di servizio riscattato.

Art. 4.

Il personale di servizio, assunto dopo il 1° aprile 1922 in età superiore a 55 anni se uomini e 50 se donne, non gode il trattamento di riposo specificato negli articoli 5 e seguenti della presente convenzione.

I versamenti fatti a favore di detto personale a norma dell'art. 138 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185, dopo prelevati i contributi dovuti per assicurazione obbligatoria a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, verranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del decreto medesimo.

Art. 5.

Il diritto a liquidare la pensione è conseguito dal personale di servizio delle scuole per industrie artistiche quando cessi dal prestare servizio e si trovi in uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuto invalido a qualunque servizio ed abbia almeno dieci anni di inscrizione al fondo, dei quali almento cinque effettivi;

b) qualunque sia il periodo di inscrizione al fondo, qualora sia riconosciuto invalido per cause di servizio;

c) abbia almeno 40 anni se uomini e 35 se donne di inscrizione al fondo effettivi o riscattati;

d) abbia compiuto 65 anni di età se uomini e 60 se donne, con almeno 20 anni di inscrizione al fondo o riscattati.

Il diritto a liquidare la pensione può essere conseguito anche prima che si siano verificate le condizioni sopra indicate, quando si siano raggiunte le condizioni per liquidarla a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; in tal caso si applicano le condizioni del successivo art. 12.

Art. 6.

Nei casi indicati a lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente articolo la pensione è liquidata nel modo seguente:

a) il 25 per cento dell'importo totale dei contributi versati per i primi dieci anni di inscrizione al fondo o riscattati;

b) il 12.50 per cento dell'importo totale dei contributi versati per il periodo di servizio posteriore al decimo anno di inscrizione al fondo o riscattato;

c) una quota fissa di L. 100 annue ed una quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo, o riscattato, e fino al massimo di L. 100.

Se la pensione è liquidata per invalidità dopo almeno 20 anni di effettiva inscrizione al fondo, o per inabilità contratta per causa di servizio, la misura della pensione non potrà essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi conseguiti nell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio; tale integrazione è concessa soltanto nel caso in cui al momento della liquidazione non sia superata l'età di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne.

Art. 7.

La invalidità è definita come per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire apposito formulario. La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata da medici di sua fiducia.

Nel caso di contestazione sul riconoscimento dell'invalidità si procederà a visita collegiale con le norme in uso per il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Quando un inscritto al fondo speciale muoia per cause di servizio o dopo almeno dieci anni di inscrizione, ivi compresi gli anni di servizio eventualmente riscattati, ma con oltre sei mesi di effettiva inscrizione, oppure muoia dopo aver liquidata la pensione, purchè in tal caso il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione, ha diritto ad una pensione la vedova quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'inscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio più recente, o la morte sia dovuta a cause di servizio.

Quando un inscritto o pensionato alla sua morte non lasci vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto alla pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi o legittimati, escluse le figlie maritate anche se minorenni.

In caso di morte di una donna inscritta al fondo che abbia dieci anni di inscrizione con oltre sei mesi di inscrizione effettiva, hanno diritto alla pensione i figli minorenni e le figlie minorenni e nubili anche se vivente il padre: il marito dell'inscritta concorre insieme ai figli nel diritto alla pensione purchè inabile al lavoro e qualora al suo mantenimento provvedeva la moglie defunta.

Art. 9.

La pensione al coniuge o agli orfani minorenni nei casi previsti dall'articolo precedente è stabilita nella metà della pensione che sia stata liquidata o che sarebbe spettata allo inscritto in corrispondenza ai contributi versati, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6.

Quando la quota mensile della pensione risulti inferiore a 50 lire, è elevata a tale misura per i primi sei mesi dopo la morte dell'inscritto.

Nel caso che entrambi i genitori fossero inscritti al fondo spetta ai figli minorenni e figlie minorenni e nubili, orfani di essi, una pensione pari alla metà della pensione più elevata liquidata o liquidabile ai genitori al momento della morte, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6; se i figli minorenni sono più di due la pensione è aumentata di una quota per ciascun figlio oltre i due, pari al dieci per cento della pensione sopra specificata e fino all'intero ammontare di essa.

Art. 10.

Se la morte dell'inscritto avviene prima che siano trascorsi 5 anni dalla inscrizione al fondo, effettiva o riscattata,

spetta alla vedova o ai figli minorenni un assegno di L. 50 mensili per sei mesi.

Eguale assegno spetta al marito inabile al lavoro, se al suo mantenimento provvedeva l'inscritta, od ai figli minorenni di un'inscritta al fondo speciale.

Nel caso di morte di un inscritto dopo trascorsi 5 anni d'inscrizione al fondo, effettivi o riscattati, ma prima che siano raggiunti i dieci con almeno sei mesi di inscrizione effettiva, indipendentemente dall'assegno temporaneo sopra indicato, spetta alla vedova od ai figli minorenni una indennità per una volta tanto pari ai quattro decimi di tutti i contributi versati per l'inscritto. Eguale indennità spetta al vedovo di una inscritta, inabile al lavoro, se al suo mantenimento provvedeva l'inscritta, o, in mancanza del vedovo, oppure se questi non ha diritto all'assegno, ai figli minorenni della inscritta al fondo.

Art. 11.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso scuole per industrie artistiche prima di avere conseguito diritto a pensione ha facoltà di continuare la sua contribuzione al fondo, facendone dichiarazione entro tre mesi dalla cessazione dal servizio e versando un contributo annuo pari al 10 per cento degli stipendi percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio.

In tal caso nella liquidazione della pensione avrà diritto alla quota fissa di L. 100, indicata nella lettera *c*) dell'articolo 6, qualora sia stato effettivamente inscritto al fondo per almeno dieci anni od abbia continuato ad essere assicurato obbligatorio anche dopo la cessazione dal servizio; avrà diritto alla quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo o riscattato, indicata nello stesso articolo, qualora conservi le condizioni di assicurato facoltativo con diritto a concorso dello Stato.

Se il personale, che intende valersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, abbia od acquisti la qualità di assicurato obbligatorio, i contributi obbligatori risultanti dalle tessere a lui intestate e corrisposti dal suo datore di lavoro a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potranno essergli computati in conto del contributo da versarsi al fondo.

Art. 12.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso scuole per industrie artistiche prima di avere conseguito diritto a pensione, e non intende valersi della facoltà concessa dal precedente art. 11, ha diritto che siano a lui accreditati agli effetti del comma seguente i sei decimi di tutti i contributi per lui corrisposti. Uguale diritto spetta a coloro che, dopo aver usato della facoltà concessa dall'articolo 11, sospendono in qualunque momento il versamento del contributo o ritardano detto versamento di oltre un mese dalla rispettiva scadenza.

Dall'importo dei sei decimi di tutti i contributi versati di cui al precedente comma, sarà dedotto il contributo per assicurazione obbligatoria che verrà registrato con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; la differenza sarà accreditata nell'assicurazione facoltativa con riferimento alle date di versamento.

La inscrizione nell'assicurazione facoltativa, ove non sia fatta dichiarazione in contrario, seguirà il ruolo dei contributi riservati.

Art. 13.

Gli inscritti al fondo hanno facoltà di eseguire versamenti unici ed annuali alla Cassa in eccedenza al contributo del 10 per cento sullo stipendio di cui all'art. 1. Tali versamenti verranno accreditati nella assicurazione facoltativa, ruolo contributi riservati, e daranno luogo ad una liquidazione supplementare distinta da quella contemplata nella presente convenzione.

Art. 14.

Alla fine di ciascun esercizio sarà accreditata al fondo speciale una quota degli interessi che la Cassa ricava dall'impiego di tutti i suoi capitali nella misura media percentuale accreditata a tutti gli altri fondi assicurativi della Cassa.

Saranno addebitate al fondo speciale le spese di amministrazione per un ammontare che sarà stabilito annualmente dalla Cassa e sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1923, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compilerà il bilancio tecnico del fondo speciale di cui all'art. 1 della presente convenzione, e ne darà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dalla presente convenzione, ed in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni, si intendono richiamate le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento.

Art. 17.

Le disposizioni della presente convenzione, per le quali non sia diversamente disposto, hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 settembre 1928 - Anno VI

Visto, si approva:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Il presidente della Cassa naz. per le assicurazioni sociali:
GIOVANNI INDRI.

Numero di pubblicazione 3102.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2643.

Varianti al R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina a terra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, modificato col R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina a terra;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª - Nella tabella *A*, colonna « Difese marittime - Dist. R. Marina », in corrispondenza al Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia, dopo l'indicazione « Distac. R. Marina C. Miseno », è aggiunta l'indicazione « Distac. R. Marina Castellammare di Stabia ».

Variante 2ª - Nella tabella *B*, colonna « Uff. Tecn. G. N., A. N. e Fari e Segnalamenti », in corrispondenza al Comando marina di Pola, alla indicazione « Uff. Tecn. A. N. - (Fiume) » è sostituita l'indicazione « Uff. Tecn. A. N. - (Trieste) ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 35. — CASATI.

Numero di pubblicazione **3103**.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **2625**.
Radiazione delle opere di Forte M. Verena e Forte Campolon dal novero delle fortificazioni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di Forte M. Verena e Forte Campolon sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militare relative a dette opere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 29. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **3104**.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **2604**.
Riunione dei comuni di Masi di Vigo, Toss e Vigo in un unico Comune denominato « Ton » con capoluogo a Vigo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Masi di Vigo, Toss e Vigo sono riuniti in unico Comune denominato « Ton » con capoluogo a Vigo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 20. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **3105**.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. **2645**.
Erezione in ente morale dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati, con sede in Roma.

N. 2645. R. decreto 8 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 3106.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2585.

Trasformazione dell'Asilo infantile « Casimiro De Lieto » di Reggio Calabria in fondazione d'assistenza scolastica, ed erezione di tale fondazione in ente morale.

N. 2585. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Asilo infantile « Casimiro De Lieto », in Reggio Calabria, viene trasformato in fondazione d'assistenza scolastica « Casimiro De Lieto » a favore di alunni bisognosi, di preferenza orfani, delle scuole pubbliche di Reggio Calabria, o anche della provincia e della regione, e la detta fondazione, della quale è approvato lo statuto, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3107.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2587.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Sabucchi », in Pianella.

N. 2587. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Sabucchi », in Pianella, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3108.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2592.

Erezione in ente morale della Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, in Palermo.

N. 2592. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, con sede in Palermo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3109.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2594.

Annullamento dei contributi scolastici liquidati a carico dei comuni di Cajello e di Crenna in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 2594. R. decreto 10 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono annullati, a decorrere dal 1° ottobre 1925, i contributi scolastici liquidati — in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 — a carico dei comuni di Cajello e di Crenna, della provincia di Varese, col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3110.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2595.

Riduzione del contributo scolastico del comune di Mosso Santa Maria.

N. 2595. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Mosso Santa Maria, della provincia di Vercelli, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5183.50 col R. decreto 4 luglio 1915, n. 1341, viene ridotto a L. 3959.10 a decorrere dal 1° ottobre 1915.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3111.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2596.

Contributo scolastico del comune di Alassio.

N. 2596. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Alassio, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 37,449.08 a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3112.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2597.

Rettificazione dei contributi scolastici dei comuni di Brunico e San Lorenzo ed annullamento di quelli dei comuni di Riscone, San Giorgio, Teodone e Villa Santa Caterina.

N. 2597. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Brunico e San Lorenzo, della provincia di Bolzano, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissati in lire 6778 ed in L. 3984 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, vengono rispettivamente rettificati in L. 10,782 ed in lire 3314, a decorrere dal 21 maggio 1928; e, con pari decorrenza, sono annullati i contributi scolastici liquidati a carico degli ex comuni di Riscone, San Giorgio, Teodone e Villa Santa Caterina con lo stesso R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3113.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2598.

Contributo scolastico del comune di Istrana.

N. 2598. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Istrana, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello

Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 23,166.01 a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione **3114**.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **2599**.
Annullamento dei contributi scolastici liquidati a carico dei comuni di Charvensad, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 2599. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono annullati, a decorrere dal 6 marzo 1928, i contributi annui di L. 800, L. 2400, L. 1600, L. 800, L. 1200, L. 1200, L. 2000 e L. 2400, rispettivamente liquidati col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, a carico dei comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre, della provincia di Aosta, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1928.
Pagamento anticipato delle rendite consolidate 3.50 % e 5 % con scadenza al 1° gennaio 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 21 dicembre 1928 il pagamento delle semestralità al 1° gennaio 1929 sui certificati nominativi, non soggetti a vincoli di usufrutto od a speciali condizioni di pagabilità, delle rendite consolidate 3,50 per cento e 5 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(513)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slavec » (Slavez) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slavec (Slavez) Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Ivancich, nato a Villa Decani il 27 settembre 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salvi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefania-Giovanna (Giovanna-Stefania) fu Giuseppe Krasovec (Crasovez) e fu Maria Slavec (Slavez), nata a Villa Decani il 24 dicembre 1889; ed ai figli nati a Villa Decani: Francesco-Vittorio, il 28 agosto 1914; Olga-Maria, il 6 giugno 1922; Deodato-Giuseppe, il 6 gennaio 1924; Federico-Giovanni, il 27 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

(398)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kocjancic) Giacomo, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Krassovac (Krasovec), nato a Villa Decani il 18 luglio 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Michela Skrlj fu Michele e fu Anna Kocijanic, nata a Villa Decani il 15 settembre 1852; alla figlia Anna, nata a Villa Decani il 14 dicembre 1896; al figlio Giuseppe, nato a Villa Decani il 27 maggio 1892; alla nuora, moglie di Giuseppe, Vasilisa Staradubceva fu Vasilio e fu Eufenia Staradubceva, nata ad Uk (Siberia), il 16 aprile 1900; al nipote, figlio di Giuseppe e Vasilisa, Edoardo-Giuseppe, nato a Villa Decani il 10 giugno 1926; nonchè al nipote, figlio illegittimo di Anna, Guido, nato a Villa Decani il 17 settembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(399)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Baicich Antonia, figlia del fu Antonio Baicich e della fu Stipencich Francesca, nata a Cherso il 9 novembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(400)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabjancic » (Fabijancic o Fabiancich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere farma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabjancic (Fabijancic, Fabiancich) Antonio, figlio di Francesco e della fu Domenica Cerovaz, nato a Pinguente il 6 gennaio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Golica Rosalia fu Antonio e di Scala Maria, nata a Pinguente il 24 febbraio 1885, ed al figlio Marino, nato a Pinguente il 19 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(401)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta.

Il cognome del sig. Baicich Rocco, figlio del fu Antonio e della fu Stipanich Francesca, nato a Cherso il 6 maggio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bravdizza Antonia fu Antonio e di Terdoslavich Paola, nata a Cherso il 21 giugno 1887; ed ai figli nati a Cherso dalla or defunta Bolmarcich Maria: Antonio, l'8 luglio 1904; Rocco, il 2 febbraio 1906; Maria, il 28 dicembre 1908; Romana, il 31 gennaio 1912; Giovanni, il 20 dicembre 1915; Fulvio, il 26 maggio 1921; ed ai figli nati a Cherso da Bravdizza Antonia: Silia, il 26 aprile 1924; Maria-Liliana, il 7 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(402)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome il sig. Baicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Stipanich Francesca, nato a Cherso il 12 dicembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Luigia di Domenico e di Budinich Antonia, nata a Lussinpiccolo il 21 giugno 1900; al figlio Francesco, nato a Lussinpiccolo il 6 settembre 1918; ed ai figli nati a Cherso: Bruno, l'11 ottobre 1919; Maria, il 18 novembre 1921; Luigia, il 17 luglio 1923; Antonio, il 7 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(403)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jacacich Giuseppe-Lorenzo fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Milano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Jacacich Giuseppe-Lorenzo fu Giuseppe e di Zonta Eufemia, nato a Sanvincenti d'Istria il 10 agosto 1906 e residente a Milano, 3ª compagnia sussistenza, di condizione sergente, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jacacich in « Sandri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(404)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Pietro, figlio di Antonio e della fu Orsola Skergat, nato a Villa Decani il 14 aprile 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cernac di Gianmaria e di Maria Kozlovic, nata a Villa Decani l'8 dicembre 1898; ed alla figlia Cristina, nata a Villa Decani il 27 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(405)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Enzmann Mario fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Enzmann dott. Mario fu Giuseppe, e di Ubaldini Antonia, nato a Montona il 1° maggio 1891 e residente a Pisino, via Corso, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Enzmann in « Ubaldini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Ubaldini Antonia di Sebastiano e fu Ubaldini Caterina, vedova di Giuseppe Enzmann, nata a Muggia il 16 marzo 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(406)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cattarinich Corinna, figlia di Alfredo e di Maria-Dirce Tedaldi, nata a Lussinpiccolo il 23 dicembre 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(407)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernich Ferdinando-Antonio, figlio di Guido e di Ida Mrach, nato a Dignano il 4 aprile 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angermajer Romana di Lodovico e di Teresa Zuppancigh, nata a Pola il 28 luglio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(408)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cerquenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cerquenik (Cerquenich) Rodolfo, figlio del fu Giovanni e della fu Bachiocco Michela, nato a Gorizia l'8 maggio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerqueni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nerovich Amelia fu Antonio e fu Rodini Maria, nata a Zara il 26 maggio 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(409)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kocjancic) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Domio (Domjo), nato a Villa Decani il 18 agosto 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lukin fu Antonio e fu Giovanna Domjo, nata a Villa Decani il 24 ottobre 1866; ed ai figli nati a Villa Decani: Nazario, l'11 settembre 1893; Giustina, il 1° novembre 1906; Rosalia, il 6 febbraio 1912; Antonio, il 10 settembre 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(410)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Kocijancic (Kocjancic) Orsola vedova di Antonio, figlia del fu Giovanni Skoria e della fu Maria Skoria, nata a Lonche il 22 ottobre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(415)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe-Francesco, figlio di Antonio e della fu Orsola Skergat, nato a Villa Decani il 9 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Jakomin fu Matteo e di Caterina Babic, nata a Villa Decani il 14 ottobre 1897; ed ai figli nati a Villa Decani: Zivka-Maria, il 2 marzo 1922; Maria, il 2 febbraio 1925; Angelo-Francesco, il 30 gennaio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(416)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati con nota 6 dicembre 1928-VII, i seguenti disegni di legge per la conversione in legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2051, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna una indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale.

(517)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1920, n. 775, concernente la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

(516)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 5 dicembre 1928-VII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova, delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali.

(524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 39.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.65
Svizzera	367.96	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.638	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	308.48	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.20	Rendita 3.50 %	72.125
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.75
Dollaro Canadese	19.06		
Oro	368.20	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	179892	Casone Pietro di Giuseppe, domic. a Suardi (Pavia) - vincolata. L.	70 —
4.50 %	17730	Congregazione di carità di Penna Sant'Andrea (Teramo) per la Confraternita o Cappella del Rosario e Carmine . . . . L.	198 —
Cons. 5 %	219209	Rusconi Giordano Cordelia ed Umberto fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Barbieri Antonietta fu Agostino, vedova Rusconi, domic. in Dergano di Affori (Milano) in parti uguali. L.	1,000 —
3.50 %	500076	La Monaca Salvatore di Raffaele - vincolata . . . . . L.	17.50
»	528496	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	1281	Moffa Lorenzo fu Pietro . . . . L.	20 —
3.50 %	415876 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Liveriero Emilia fu Alessandro, moglie di Ettore Capponi, domic. in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Borgna Maddalena fu Placido, vedova di Liveriero Alessandro domic. in Asti (Alessandria).	84 —
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esercizio 1925-26 scadenza 17-3-1927	2465 3607	Rolandi Celeste di Luigi . . . . . . capitale L. capitale L.	1,000 — 2,000 —
3.50 %	789172 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Luchelli Pietro di Giacomo, domic. a Potenza. L. per l'usufrutto: Luchelli Giacomo fu Pietro, domic. a Potenza.	903 —
Cons. 5 %	49966	Lofaso Antonio di Giovanni, domic. a New York . . . . L.	30 —
»	84850	Intestata come la precedente . . . . L.	100 —
3.50 %	621373	Cirillo Maria-Vincenza-Emilia fu Onofrio, moglie di Costabile Pasquale fu Vincenzo, domic. a Boscotrecase (Napoli) - vincolata . . . . L.	133 —
Cons. 5 %	283946	Ferrero Catterina-Maria fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Cordero Teresa vedova di Ferrero Pietro, domic. a Castagnito (Cuneo) . . . . L.	340 —
»	102658	Zucco Giuseppe di Pietro, domic. in Agliè (Torino) . . . L.	280 —
3.50 %	520663	Puricelli Marinella del vivente Luigi, nubile, domic. a Milano - vincolata . . . . L.	280 —
»	634668	Chiesa di S. Leonardo di Collalto frazione di Segnacco (Udine). L.	7 —
»	514622	Chiesa Filiale di S. Leonardo di Collalto della Soima in comune di Segnacco (Udine) . . . . L.	164.50
»	10949	Chiesa di S. Leonardo di Collalto della Soima in Segnacco (Udine). L.	7 —

Roma, 30 novembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(396)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a posti d'incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 97 del 25 aprile 1928, che stabilisce le norme per il conferimento dei posti d'incaricato marittimo e di delegato di spiaggia;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 156 del 6 luglio 1928, portante le norme per la nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia;
Ritenuta la necessità di affidare la reggenza di alcuni uffici marittimi e di alcune delegazioni di spiaggia a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 16 agosto 1926, numero 1387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 193 del 20 agosto 1926;
Ottenuto il prescritto consenso del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli:

a due posti d'incaricato marittimo nelle seguenti località:

Ufficio marittimo locale di 1ª classe di Grado (Compartimento marittimo di Trieste), con l'annuo assegno di L. 2400;

Ufficio marittimo locale di 1ª classe di Gela (Compartimento marittimo di Porto Empedocle), con l'annuo assegno di L. 2400;

e a nove posti di delegato di spiaggia nelle seguenti località:

1. Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Sampierdarena (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 1400;
2. Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Pisciotta (Compartimento marittimo di Salerno), con l'annuo assegno di L. 1400;
3. Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Termoli (Compartimento marittimo di Ancona), con l'annuo assegno di L. 1400;
4. Delegazione di spiaggia di 2ª classe di Quinto (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 1200;
5. Delegazione di spiaggia di 2ª classe di Vietri (Compartimento marittimo di Salerno), con l'annuo assegno di L. 1200;
6. Delegazione di spiaggia di 3ª classe di Resina (Compartimento marittimo di Torre del Greco), con l'annuo assegno di L. 1000;
7. Delegazione di spiaggia di 3ª classe di Francavilla al Mare (Compartimento marittimo di Ancona), con l'annuo assegno di L. 1000;
8. Delegazione di spiaggia di 3ª classe di Nizza Sicilia (Compartimento marittimo di Messina), con l'annuo assegno di L. 1000;
9. Delegazione di spiaggia di 3ª classe di Rinella (Compartimento marittimo di Messina), con l'annuo assegno di L. 1000;

fra le persone che si trovano nelle condizioni richieste dai comma *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, e che, alla data della presente notificazione di concorso, non abbiano superata l'età di 60 anni.

Art. 2.

Il concorrente dovrà far presente al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato delle capitanerie di porto — non più tardi del 31 gennaio 1929 una domanda su carta bollata (da L. 3) scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e quello di domicilio per le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Chi intenda concorrere a più posti contemporaneamente dovrà produrre tante distinte domande quanti sono i posti cui aspira, allegando però, ad una sola di esse i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

1° la propria fotografia (formato visita), vidimata dall'autorità di P. S.;
2° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal tribunale, su carta da bollo da L. 2;
3° certificato generale del casellario giudiziale, vidimato dalla Regia procura, su carta da bollo da L. 4;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune di domicilio o di residenza abituale, legalizzato dall'autorità prefettizia, in carta bollata da L. 2;
5° copia del foglio matricolare, in carta bollata da L. 4, dal quale risulti che il concorrente possiede i requisiti di cui all'art. 3, 5° comma, del decreto Ministeriale 15 maggio 1928, o titolo professionale o di studio di cui al successivo comma 6°;
6° diplomi o certificati originali comprovanti la concessione di ricompense al valore o di onorificenze.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 4 del citato decreto Ministeriale, procederà alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti idonei, e la sottoporrà all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.
L'aspirante che risulterà primo in graduatoria, dopo tale approvazione, sarà dichiarato vincitore del concorso. In caso di rinunzia da parte sua, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà dichiarato vincitore colui che lo segue immediatamente in graduatoria, salvo quanto è disposto dal seguente articolo 7.
Per la formazione della graduatoria di merito costituiranno motivi di preferenza: l'aver preso parte a campagne di guerra nella effettiva qualità di combattente, l'aver conseguito ricompense al valor militare, al valor di marina o al valor civile, il possedere titoli di studio, gradi o qualifiche d'ordine più elevato.
A parità di condizioni avranno la preferenza i mutilati e gl'invalidi di guerra, purchè conservino l'idoneità fisica occorrente per il normale disimpegno delle funzioni di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia.

Art. 6.

L'aspirante dichiarato idoneo « ma non vincitore » in un determinato concorso avrà diritto di opzione per il conferimento di uno dei posti messi a concorso in altre località come vincitore del concorso stesso, sempre quando i titoli e i motivi di preferenza da lui posseduti risultino, nel loro complesso, superiori a quelli posseduti da tutti gli altri concorrenti ai posti suddetti.
Tale diritto di opzione non può essere esercitato quando abbia già avuto luogo la proclamazione dei vincitori.

Art. 7.

Colui che risultasse vincitore di due o più concorsi potrà optare per uno di essi; negli altri concorsi saranno dichiarati vincitori coloro che lo seguiranno immediatamente nelle rispettive graduatorie.

Art. 8.

Il vincitore di un concorso che risulta al posto non potrà ottenere di essere nominato altrove, se non prendendo parte, come di regola, al relativo concorso.
Sarà considerato rinunziatario colui che, dopo la nomina, non assumerà le funzioni nel giorno stabilito.

Art. 9.

Il vincitore di un concorso dovrà essere sottoposto, prima della nomina, a visita medica in un ospedale militare, per l'accertamento delle sue condizioni fisiche.

Art. 10.

La nomina ad incaricato marittimo o a delegato di spiaggia è sempre di carattere temporaneo e revocabile, in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 11.

Gl'incaricati marittimi e i delegati di spiaggia, riusciti vincitori nei relativi concorsi e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 9, saranno assunti in servizio in via d'esperimento, e dopo il prescritto

periodo di tirocinio pratico di sei mesi, verranno confermati, nel posto pel quale ottennero la nomina secondo le norme contenute nel decreto-legge Luogotenenziale n. 17 del 2 gennaio 1917.

Art. 12.

Quelli che dopo il tirocinio pratico, non abbiano ottenuto la dichiarazione d'idoneità professionale, saranno licenziati senza alcuna indennità. Avranno, però, diritto al pagamento della quota di retribuzione corrispondente al periodo di tempo durante il quale essi prestano effettivo servizio.

I posti che rimarranno così vacanti, potranno, a giudizio dell'Amministrazione, essere rimessi a concorso o altrimenti assegnati a coloro che seguono nelle rispettive graduatorie in conformità delle norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Non possono essere incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incomparabile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o di segretario comunale.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(392)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a posti nei ruoli tecnici del Servizio aerologico del traffico aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti tre concorsi interni, per titoli e per esami, pel conferimento dei seguenti posti, nelle categorie del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo (geofisici, cartografi aerologisti, assistenti di aerologia):

Primo concorso.

a) Geofisici, grado 9°, posti 4.

Secondo concorso.

b) Cartografi aggiunti, grado 11°, posti 6.

Terzo concorso.

c) Assistenti aggiunti, grado 11°, posti 1.

Ai tre predetti concorsi possono partecipare esclusivamente gli operai ed avventizi della Regia aeronautica che al 1° novembre 1928 abbiano disimpegnato lodevolmente, da almeno un anno, mansioni proprie delle categorie cui aspirano, o mansioni affini.

Art. 2.

Per poter partecipare ai concorsi sono prescritti i seguenti titoli di studio:

a) per la categoria dei geofisici: laurea in fisica, o mista in fisica-matematica, o in matematica, o in ingegneria, o, infine, dalla Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli;

b) per la categoria dei cartografi aerologisti: licenza da istituto medio di secondo grado, o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno, oppure licenza da istituto industriale di terzo grado o da istituto nautico, o, infine, licenza da istituto superiore per le industrie artistiche o da liceo artistico o da accademia di belle arti;

c) per la categoria degli assistenti di aerologia: licenza dal liceo scientifico o dall'istituto tecnico (sezione agrimensura o antiche sezioni fisico-matematica od industriale), o dai Regi istituti industriali di terzo grado o da istituti nautici.

Però, negli ultimi due concorsi, cioè ai posti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, può prescindersi dal prescritto titolo di studio nei riguardi dei candidati i quali abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso, pei servizi disimpegnati, in modo lodevole, per un anno almeno, presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, in mansioni proprie della categoria cui aspirano, od in mansioni affini.

Art. 3.

Costituiscono titoli di merito:

a) nelle nomine ai vari gradi della categoria dei geofisici:

1° i servizi prestati presso osservatori meteorologici;

2° l'attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre;

3° le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche;

4° le pubblicazioni, le invenzioni, le applicazioni e gli studi attinenti alla meteorologia, che siano degni di encomio;

5° la conoscenza di più di una lingua estera.

Tali titoli sono valutabili ciascuno con un massimo di due punti;

b) nelle nomine ai vari gradi delle altre due categorie (cartografi aerologisti e assistenti di aerologia):

1° il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti;

2° la conoscenza di più di una lingua estera.

Tali titoli sono rispettivamente valutabili con un massimo di 8 e di 2 punti.

Per la valutazione dei titoli di merito saranno, inoltre, osservate le norme di cui ai seguenti articoli 8 e 9.

Art. 4.

Per poter partecipare ai concorsi di cui sopra è prescritta l'età minima compiuta di anni 19 e quella massima di anni 35, elevabile a 40 per gli ex combattenti; però a tali limiti massimi sono consentite eccezioni, ove siano giustificate da speciale capacità e da cospicuo rendimento di lavoro, o nel caso che i candidati contino precedenti servizi utili a pensione, o riscattabili a tal fine, di durata corrispondente alla differenza di età.

Il compimento dell'età s'intende riferito alla data del 1° novembre 1928.

I candidati di sesso femminile sono esclusi dal concorso a posti di ruolo dei cartografi aerologisti.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 3, e contenenti la esplicita richiesta di partecipazione ad uno dei tre concorsi di cui al presente bando, dovranno essere presentate per via gerarchica e dovranno pervenire, entro la data del 1° novembre 1928, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

Non sarà tenuto alcun conto delle domande di sistemazione a ruolo eventualmente presentate in precedenza.

Nella propria domanda ciascun candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome e la paternità;

b) la data di nascita;

c) la propria qualifica (avventizio od operaio);

d) i servizi prestati alle Amministrazioni dello Stato, con mansioni proprie della categoria cui aspira, o con mansioni affini, e con la indicazione della durata (inizio e termine eventuale) dei servizi prestati nell'aeronautica di Stato o presso uffici, osservatori o stazioni di meteorologia;

e) la categoria in cui domanda d'essere assunto;

f) le lingue estere delle quali ritenga di aver conoscenza;

g) la propria abitazione.

Il candidato dovrà, inoltre, inserire nella domanda l'esplicita dichiarazione che, in caso di nomina, raggiungerà qualsiasi destinazione gli venga assegnata.

Art. 6.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, che pure dovranno pervenire, entro il 1° novembre 1928, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale predetta):

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

d) certificato generale del casellario giudiziario (non certificato penale), debitamente vidimato;

e) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per coloro che lo abbiano prestato, oppure certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

f) titoli di studio posseduti, in originale, salvo che, per tassative disposizioni di legge o di regolamenti, ciò non sia possibile, nel qual caso è consentita la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti;

g) ricevuta comprovante il versamento effettuato della tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, tassa che è di L. 50, pei candidati a posti del ruolo di geofisici (gruppo *A*), e di L. 25, pei candidati a posti degli altri ruoli (gruppo *B*).

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non deve essere anteriore al 1° agosto 1928.

Tutti i documenti richiesti, eccettuati quelli di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

I candidati, possono, infine, presentare tutti quegli altri documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti dagli articoli 3, 9 e 10 del presente bando.

La mancanza, anche di un solo dei predetti documenti, od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al Ministero (Direzione generale sopra indicata), qualè che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effetuata ad altro ufficio od ente della Regia aeronautica o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dai concorsi.

I documenti facoltativi di cui al quarto comma del presente articolo che siano esibiti in ritardo si considerano come inesistenti agli effetti del concorsi. Egualmente, non può tenersi alcun conto di qualsiasi tardiva dichiarazione dei candidati.

Tutti i documenti prescritti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di altre domande avanzate dai candidati ad enti pubblici o privati, eccettuati i casi di partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'aeronautica, o di precedente richiesta di sistemazione nei ruoli della Regia aeronautica; nei quali casi i concorrenti sono esentati dalla esibizione di quelli fra i documenti già presentati, e non loro restituiti, che rispondano in tutto alle condizioni stabilite dal presente bando, purchè, però, essi facciano di ciò esplicita menzione nella domanda, e vi alleghino, in ogni caso, la ricevuta di cui alla lettera *g*).

Art. 7.

Gli uffici od enti dai quali dipendono i candidati redigeranno per ciascuno di essi, e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale predetta) una nota informativa, in data corrente, su apposito modulo, che verrà distribuito, dalla quale nota dovranno, fra l'altro, risultare in modo esplicito le mansioni da essi disimpegnate ed i servizi prestati, nonchè le attitudini, l'operosità ed il rendimento.

Art. 8.

La valutazione dei titoli dei concorrenti e la formazione delle graduatorie saranno effettuate da una Commissione, che prenderà in esame le domande ed i documenti presentati, nonchè le note di qualifica e le informazioni raccolte.

Tale Commissione è costituita come appresso:

Direttore generale gr. uff. Oreste Palumbo, presidente;
Capo divisione cav. uff. dott. Manlio Molfese, membro;
Capo divisione comm. Filippo Carbone, membro;
Geofisico direttore cav. uff. prof. Filippo Eredia, membro;
Geofisico capo cav. uff. prof. Tito Alippi, membro;
Capo sezione cav. uff. Vincenzo Fattibene, segretario senza voto.

Art. 9.

La Commissione di cui al precedente articolo assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, come appresso, graduato ciascuno da 1 a 10 punti:

a) il primo coefficiente, — per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrate in mansioni proprie della categoria cui essi aspirano. L'assegnazione di questo coefficiente verrà effettuata in base alle note informative ed al giudizio dei membri della Commissione.

Gli aspiranti a posti della categoria dei cartografi aerologisti saranno sottoposti a due prove grafiche: riproduzione di un bollettino aerologico e rilievo di elementi da una fotografia, da riportarsi ad una scala determinata; per ciascuna di tali prove potrà essere assegnato un punto di merito, variabile da 1 a 3, in complesso 6 punti. Gli altri quattro punti di questo coefficiente saranno assegnati col criterio normale sopraindicato.

In ciascuno dei tre concorsi non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato complessivamente meno di sei punti per questo coefficiente;

b) il secondo coefficiente, — pei titoli di merito posseduti, giusta il precedente art. 3;

Ciascun candidato che abbia dichiarato nella propria domanda di aver conoscenza di lingue estere sarà sottoposto a prove consistenti in traduzioni dalle lingue stesse in italiano. Per due prove nelle quali l'interessato ottenga l'approvazione gli sarà attribuito un punto al massimo; per tre prove, o più, gli saranno attribuiti due punti al massimo;

c) il terzo coefficiente, — per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi dai candidati allo Stato in mansioni proprie della categoria cui aspirano, durata da valutarsi proporzionalmente, in modo che a quaranta anni di servizio corrisponda il coefficiente «otto». Un punto sarà aggiunto a favore dei candidati che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio in Aeronautica, e due punti a favore di coloro che ne abbiano prestato almeno ventiquattro.

Ai candidati ammessi ai concorsi per posti delle categorie dei cartografi aerologisti e degli assistenti di aerologia i quali siano sprovvisti del prescritto titolo di studio sarà dedotto un anno dal periodo di servizio prestato.

Pei condidati riconosciuti idonei, in base al coefficiente *a*), la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale, in relazione al quale, per ciascuna categoria, sarà formata la graduatoria.

Art. 10.

In ciascuna graduatoria, a parità del punto complessivo sarà data la preferenza ai meriti di guerra, a norma dell'art. 21 del del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Tra più concorrenti di egual merito che appartengano a ciascuna delle categorie indicate dal predetto articolo, sono preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, la preferenza sarà determinata dalla maggiore durata dei servizi prestati alla Regia aeronautica, e, successivmente, dalla maggiore età.

Art. 11.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva, altresì, di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 12.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica, per l'accertamento della loro idoneità fisica; e gli idonei verranno invitati a presentare i necessari ulteriori documenti, entro il termine che sarà stabilito, dopo di che essi saranno nominati, con esenzione dal servizio di prova.

Art. 13.

I candidati che desiderano di avere schiarimenti potranno chiederli a questo Ministero (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Roma, addì 9 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

(514)

Proroga del concorso per posti nei ruoli tecnici del Servizio aerologico del traffico aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717;

Ritenuta l'opportunità di comunicare il bando di concorso in data 9 settembre 1928 alla Corte dei conti, per la registrazione e di eseguirne, con proroga di termini la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Decreta:

Il termine del 1° novembre 1928, stabilito dagli articoli 5 e 6 del bando di concorso in data 9 settembre 1928 è prorogato al 31 dicembre 1928. Il bando stesso, insieme al presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(515)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.